

Come costituire un Club FIAM.

Nell'economia di una moderna gestione del fenomeno Aeromodellismo attraverso una Associazione (o Club o Circolo o Società Sportiva) è importante che la stessa sia legalmente costituita. Ecco le varie fasi e la relativa impostazione:

1.0 - La nascita di un'Associazione avente per scopo il volo degli aeromodelli

L'origine è sempre la solita: alcuni amici stufi di girovagare da una zona all'altra alla ricerca di un pista di volo e vogliosi di costituire una propria organizzazione decidono di fondare un Club.

Una volta bastava riunirsi al bar sotto casa, stabilire alcune semplici regole di collaborazione fra soci, le norme di iscrizione, prima fra tutte la quota sociale (di solito in relazione al costo di affitto del terreno di volo) e la persona che li gestiva ed il più era fatto in quanto bastava andare dal solito contadino, contrattare sul prezzo, far sistemare l'appezzamento e voilà ecco d'incanto sorta una pista di volo gestita dal Club

Ora ciò non basta più perché esistono ormai delle regole associazionistiche e di Codice Civile che non si possono più disconoscere ed è sempre più necessario poter esibire anche il numero di codice fiscale se non addirittura la partita IVA. Conseguentemente, per ottenere questi documenti, occorre formalizzare la costituzione dell'Associazione (o Club o Circolo che sia).

Insomma dalla fase pionieristica si deve passare giocoforza ad una fase più professionale.

1.1.1. Figura Giuridica dell' Associazione Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro

L' Associazione nasce per volontà di un gruppo di cittadini (organizzazione collettiva) che si uniscono tra di loro per il perseguimento di uno scopo ideale o comunque di natura non economica (assenza di scopo di lucro). Tale tipo di associazione assume la figura giuridica di Associazione non riconosciuta definita come organizzazione stabile di persone per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva di riconoscimento di personalità giuridica, non soggetto quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

Nonostante ciò l'ordinamento giuridico riconosce, tutela e disciplina questa forma organizzativa sia nella Costituzione che nel Codice Civile.

La Costituzione Italiana riconosce e tutela l'associazionismo attraverso gli articoli 2, 9 e 18:

l'art. 2 riconosce che l'individuo forma la propria personalità, oltre che nella famiglia, anche nelle forme sociali;

l'art. 9 riconosce il diritto alla cultura e alla formazione personale dell'individuo;

l'art. 18 riconosce il diritto di associarsi.

L'ordinamento giuridico lo disciplina attraverso gli art. 36,37 e 38 del Codice Civile:

l'art. 36 Ordinamento: l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati. Dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo gli accordi, è conferita la presidenza o la direzione;

l'art. 37 Fondo Comune: i contributi degli associati ed i beni acquisiti con questi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo, né pretendere la quota in caso di recesso;

l'art. 38 Obbligazioni: per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e in solido le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione. Quindi l'Associazione non riconosciuta pur essendo dotata di personalità giuridica costituisce un soggetto distinto dagli associati, ha un proprio patrimonio (fondo comune), ha una propria autonomia negoziale, ha una capacità processuale distinta dalle persone degli associati però gli atti compiuti dagli amministratori sono impugnabili all'Associazione in base al rapporto di rappresentanza organica. Infatti l'Associazione esprime la propria volontà attraverso i propri organi interni (assemblea, consiglio direttivo, presidente). La volontà di questa è portata di fronte a terzi dagli organi che agiscono come rappresentanti in nome e per conto ed il presidente ne costituisce il rappresentante legale.

E' inoltre opportuno segnalare come nonostante l'ampia autonomia lasciata alle associazioni non riconosciute dall'art. 36 del Codice Civile si è ormai affermato in questi ultimi tempi il principio della rilevanza per lo Stato di tutte le Associazioni.

Ciò significa che anche per le nostre associazioni (di tipo non riconosciuto) si applicano le norme previste per quelle riconosciute, nella specie art. 20/21 del Codice Civile e pertanto gli accordi degli associati possono derogare solo a quelle norme che non abbiano carattere imperativo. Un esempio illuminante può essere dato da una sentenza della Cassazione del 1985, che chiarisce come uno degli elementi essenziali dai quali un'associazione non può prescindere è quello dell'assemblea come organo deliberante formato da tutti gli associati.

1.1.2 La costituzione di una associazione.

Un gruppo di cittadini si unisce in un "comitato promotore" ed esprime la volontà di costituire un'associazione con un programma ed una finalità comune. Costoro convocano un'assemblea dove viene decisa la costituzione dell'associazione, ne precisano gli scopi che verranno poi fissati nello statuto, approvano l'atto costitutivo e procedono all'elezione delle cariche sociali.

Questo è certamente il modo più comune per costituire una Associazione mentre un altro modo può essere anche quello di un costituirsi progressivo mediante successive adesioni. I promotori, cioè, stabilito lo scopo dell'Associazione ottengono successive adesioni (questo è il modo impiegato dalla FIAM e dalle associazioni ad essa federate)

1.1.3 Atto costitutivo.

L'atto costitutivo e lo statuto (di solito in un unico documento) otterranno una data ed un numero di registrazione e questa operazione permetterà di accedere al Codice Fiscale (importantissimo se non essenziale per ottenere il giusto credito presso

le istituzioni pubbliche e private) ed alla partita IVA (necessaria solo se il Club desidera avviare qualche impresa che comporti introiti diversi dalle quote sociali quali ad esempio le sponsorizzazioni) che a loro volta si richiedono con un modulo (il ministeriale AA5) predisposto dal Ministero delle Finanze-Anagrafe Tributaria all'Agenzia delle Entrate di competenza. Questa è l'unica possibilità perché l'associazione possa avere piena validità giuridica sia nei confronti dei soci che di terzi. La seconda strada è quella di depositare la stessa documentazione presso gli atti pubblici della Repubblica Italiana attraverso un atto notarile (che costerà, a seconda del notaio, parecchi euro e che obbligherà la presenza di fronte al notaio di tutti i componenti il Comitato Promotore).

Alla luce di quanto sopra è certo che l'obiezione più ovvia sarà: ma chi ce lo fa fare di immergersi in tutti questi....problemi? Ci basta trovarsi in una quindicina, raccogliere i quattrini ogni volta che occorrono, farci dare il campo per volare da un amico e voilà, ecco come aggirare tutte queste regole e volare tranquillamente.

Ecco alcune ragioni: 1° così facendo non si eludono comunque le responsabilità gestionali di quell'insieme di persone che comunque si danno da fare per la comunità, 2° non si potrà ottenere un contratto regolare o comunque un accordo che dia una certa tranquillità con il proprietario del terreno su cui si vola, 3° nessun nuovo socio potrà essere ammesso se non di provata fede e lealtà a meno di litigare alla prima avversità, 4° di fronte ai terzi quell'insieme di persone non possono far valere alcuna regola nel senso che se qualcuno decidesse di volare sulla pista gestita da tale Associazione, senza far parte di quell'organismo nessuno glielo potrà impedire se non il proprietario del terreno che comunque dovrà esperire una azione apposita di impedimento, 5° non ci si potrà difendere da cacciatori, ecologisti, verdi, sindaci in vena di curare solo i propri interessi, 6° difficilmente un assicuratore (serio) accetterà di stipulare una polizza con un fantomatico gruppo di persone e comunque occorrerà sempre un referente almeno per pagare il premio, 7° non ci si potrà difendere da altra associazione che in base alle regole sopra descritte avrà regolarizzato la propria posizione nei confronti delle autorità e dei terzi e che, forte di queste condizioni si installerà magari a 1000 mt. dalla zona dove la prima associazione vola, con tutte le conseguenze del caso, 8° non si potrà fare alcuna attività propedeutica seria presso scuole o istituti, 9° non si potranno conoscere, di prima mano, le novità e le leggi relative alla nostra attività quali ad esempio le leggi antinquinamento o quelle relative all'uso delle radio e delle frequenze, 10° non si potrà fruire degli eventuali vantaggi che una Associazione regolarmente costituita potrebbe ottenere dalle autorità locali o dalla Federazione alla quale questo associazione sia iscritta.

Insomma si deve ritenere che sia una buona tutela organizzarsi secondo regole generali in linea con la Costituzione ed il Codice Civile oltre che con il buon senso.

Ecco dunque il facsimile dell'atto di Costituzione dell'Associazione (o Club o Circolo) da predisporre stampato:

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

L'anno _____, il giorno __ del mese di _____ in _____, Via _____ si sono riuniti i signori

- _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____, via _____
- _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____, via _____
- _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____, via _____
- _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____, via _____
- _____ nato a _____ il _____ C.F. _____
residente in _____, via _____

con lo scopo di costituire una Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, denominata _____ Associazione Sportiva Dilettantistica. L'Associazione fissa la propria sede legale in _____, Via _____.

L'associazione che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica del modellismo in genere, è retta dallo Statuto, approvato all'unanimità dai presenti che è parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

In base alle norme statutarie i convenuti, costituendo l'Assemblea Sociale, eleggono con voto unanime, il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per il quadriennio _____

Vengono nominati gli accettanti

PRESIDENTE _____ : _____
VICEPRESIDENTE _____ : _____
CONSIGLIERE _____ : _____
CONSIGLIERE _____ : _____
CONSIGLIERE _____ : _____

Viene dato incarico al Presidente di avviare le pratiche di registrazione (Codice Fiscale, registrazione agenzia delle entrate, ecc.) inoltrando eventualmente gli atti statutari ai vari Organismi ed Enti di competenza; di aprire un Conto Corrente di Corrispondenza presso un primario Istituto di Credito per le esigenze contabili ed amministrative del Sodalizio.

STATUTO SOCIALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, con riferimento all'art.18 della Costituzione Italiana, agli art.36,37,38 del Codice Civile ed al Lgs460/97 l'Associazione denominata "_____ **Associazione Sportiva Dilettantistica**"

Art. 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in _____

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Art. 3 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Ha per scopo lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese riferite al modellismo in genere come mezzo di formazione psicofisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani e interi gruppi familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee ed esperienze. L'Associazione mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà) intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione, all'insegnamento ed alla promozione dello sport dilettantistico del modellismo in genere , compresa l'attività didattica, in ogni sua forma sportiva, agonistica, amatoriale e ricreativa. L'Associazione è un organismo di promozione sociale e di cultura del tempo libero rientrante nella fascia di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle Associazioni assistenziali, culturali e sportive dilettantistiche dalle normative di legge.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, nell'ambito dell'attività modellistica in genere:

- svolgere iniziative di promozione sportiva , culturale , turistica e ricreativa;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;
- utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;
- organizzare incontri e serate di intrattenimento fra i Soci, Associati o Partecipanti;
- condurre e gestire impianti sportivi;
- somministrare alimenti e bevande ai Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti.

L'Associazione esplicitamente accetta e applica Statuto, Regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi del Coni, dalle Federazioni Sportive o Enti riconosciuti di Promozione Sociale o Sportiva e della FIAM a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

Art. 4 - ASSOCIATI

L'Associazione riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto Sociale portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Tutti gli Associati che abbiano raggiunto la maggiore età, esercitano il diritto di voto. Ogni Associato può esercitare un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Gli Associati, in numero indeterminato, si suddividono in :

FONDATORI – Sono coloro che hanno promosso la costituzione del Sodalizio e compaiono nell'atto costitutivo.

ORDINARI – Sono coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati possono rinnovare, salvo decisione contraria e motivata da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all’atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – AFFILIATI

Sono i soggetti di cui all’Art. 148, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Essi presentano la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali o utilizzano le strutture ed i servizi del Sodalizio. Sono gli iscritti, gli associati ed i tesserati di altre Associazioni che svolgono la medesima attività o perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che, per Legge, Regolamento, Atto Costitutivo o Statuto aderiscono o risultano essere affiliate ad una stessa Organizzazione locale o nazionale.

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, da lasciti, donazioni, atti di liberalità, e dai proventi delle varie attività sportive, culturali, didattiche e ricreative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall’Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l’Associazione è stata costituita.

Art. 7 – DISTRIBUZIONE DI UTILI

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell’Associazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, non potranno in nessun caso essere divisi fra gli Associati, anche in forma indiretta, ma dovranno essere rinviati a nuova gestione ed utilizzati per fini associativi, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 8 – DOMANDA DI AMMISSIONE

Per ottenere l’ammissione all’Associazione occorre:

- a) presentare domanda alla Segreteria dell’Associazione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte;
- b) accettare le norme del presente statuto e dell’eventuale Regolamento operativo;
- c) versare la quota associativa.

L’ammissione ad Associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota Associativa entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo può deliberare un numero massimo di iscritti per l’anno sociale di riferimento. Le domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’ esercente la potestà parentale.

Art. 9 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
 - a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
 - a difendere il buon nome dell’Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l’Associazione aderisce o è affiliata;
 - a versare la quota Associativa.
- Gli Associati hanno diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
 - a partecipare all’Assemblea con diritto di voto (maggioresciti);
 - ad accedere alle cariche Associate.

Art. 10 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.
3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall’Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l’Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L’Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti. Nei casi così previsti è fatto divieto ai soci di far ricorso alla magistratura.

Art. 11 – ANNO SOCIALE

L’anno Associativo e l’esercizio finanziario iniziano il 1° e terminano il 31 di ciascun anno.

Art. 12 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

1. L’Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Presidente.
3. Il Consiglio Direttivo.

Art. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati, sia in seduta Ordinaria sia Straordinaria, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

La convocazione delle Assemblee (Ordinaria e Straordinaria) deve avvenire almeno dieci giorni prima della data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione e/o mediante altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori.

Art. 14 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto.

Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio.

Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente.

Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 15 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati.

Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

1) L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;
- discute ed approva il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge ogni quattro anni con votazione segreta e disgiunta i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

2) L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto con le modalità dell'art. 22;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 23;
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.

Art. 16 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal Presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o da un quinto degli Associati aventi diritto a voto. Il Presidente dovrà presentare al Consiglio Direttivo e gli Associati al Presidente, secondo i casi, l'Ordine del giorno che intendono proporre.

L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata entro quindici giorni dalla data della presentazione della richiesta di convocazione, con le stesse modalità stabilite per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Presidente, con votazione separata, ed a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti a scrutinio segreto o in qualsiasi altra forma deliberata dall'Assemblea. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. Gli eletti sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

E' fatto divieto agli amministratori delle Società e delle Associazioni Sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni Sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva.

Il Presidente eletto diverrà Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Vice Presidente che sarà anche Vice Presidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo che sarà anche il Segretario dell'Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto.

In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il Consiglio Direttivo decade ed occorrerà indire una nuova Assemblea elettiva

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva le relazioni di cui al numero 1) dell'art. 15). In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di provvedere al funzionamento dell'Associazione nei vari settori tecnico, organizzativo, amministrativo, disciplinare.

Per le spese non preventivamente approvate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo rispondono personalmente verso i terzi, gli Associati che hanno agito nel nome dell'Associazione.

Spettano inoltre al Consiglio Direttivo, come già ricordato, la determinazione delle quote associative nonché la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio o rendiconto preventivo.

Art. 18 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vice Presidente.

In caso di assenza pro-tempore del Presidente esso è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 19 – SETTORI E SEZIONI

L'Associazione potrà strutturarsi in Settori di attività sportiva, ricreativa, culturale ed artistica disciplinati da specifici Regolamenti organici che faranno parte integrante del presente Statuto.

Potrà altresì costituire delle Sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale, qualora sia opportuno, per meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 20 – MODIFICHE STATUTARIE

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 degli Associati aventi diritto a voto, che le dovranno far pervenire per iscritto al Consiglio Direttivo stesso. L'esame delle proposte sarà effettuato da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità di cui all'art. 16.

Le modifiche, per essere valide, dovranno essere approvate da due terzi degli Associati aventi diritto al voto presenti in Assemblea validamente costituita ai sensi dell'art. 14.

Art. 21 – SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quinti degli Associati, il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

Art. 22 – TRASFORMAZIONE

L'Assemblea potrà, a maggioranza qualificata, deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società di Capitali, ai sensi della legge 23/03/1981 n° 91 e per gli effetti di cui alla legge 18/02/1983 n° 50.

Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, purchè per legge possano formare oggetto di compromesso, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Arbitri, due dei quali nominati dalle parti, mentre il terzo sarà nominato dalle due parti d'accordo tra loro o, se in disaccordo, dal Presidente del Tribunale di; l'arbitrato, con sede in, è da intendersi rituale ed il giudizio sarà reso secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 24 – NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme e le leggi vigenti che regolano l'Associazionismo sociale, sportivo dilettantistico, culturale e ricreativo del tempo libero, nonché lo Statuto delle Federazioni e degli Enti di appartenenza nonché le norme del Codice Civile.

_____, li _____

I Costituenti.

Mod. CC-MQ2 rev.02